DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1984

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno del Belgio in conformità della direttiva 72/159/CEE del Consiglio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(84/268/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 84/140/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, il governo belga ha comunicato il 22 dicembre 1983 il decreto reale del 13 ottobre 1983 che modifica il decreto reale del 21 giugno 1974 relativo all'ammodernamento delle aziende agricole ;

considerando che, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione deve decidere se le disposizioni di attuazione della direttiva 72/159/CEE, vigenti nel Belgio, continuino, anche tenuto conto del sopra citato decreto reale del 13 ottobre 1983, a soddisfare ai presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che il predetto decreto reale soddisfa alle condizioni della direttiva 72/159/CEE e del regolamento (CEE) n. 1945/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina [3] ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Belgio, relative all'attuazione della direttiva 72/159/CEE, tenuto conto del decreto reale del 13 ottobre 1983 che modifica il decreto reale del 21 giugno 1974 relativo all'ammodernamento delle aziende agricole, continuano a soddisfare ai presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 72 del 15. 3. 1984, pag. 24.
(3) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 31.